AS 1547

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis

Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rientrano tra gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quello dell'installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso. L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia stato ammesso alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia).

MOTIVAZIONE

La Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) prevede al 2030 la necessità realizzare 6 GW di accumulo, di cui 1 GW entro il 2023. Una parte di tale accumulo è necessario che venga sia di tipo distribuito, cioè abbinato ad un impianto a fonte rinnovabile intermittente onde ridurre di almeno 1 TWh il numero di ore in cui la produzione di energia elettrica, attesa al 2030 pari a 187 TWh, superi il fabbisogno. Il PNIEC prevede che saranno necessari 15.000 MWh di accumulo distribuito; ad oggi l'accumulo distribuito installato ha una capacità di 170 MWh circa (pari all'1% previsto dal PNIEC).

La circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate ostacola la diffusione dei sistemi di accumulo distribuiti abbinati ad impianti fotovoltaici domestici, discriminando tra quelli che beneficiano della tariffa incentivante in Conto Energia e quelli che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 22/E del 2 aprile 2013 ha chiarito che l'articolo 16 bis lettera f) del TUIR si applica anche agli impianti fotovoltaici in ragione del fatto che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l'indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all'anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile, purché l'impianto sia posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente.

Nel rispetto del suddetto principio il sistema di accumulo installato in abbinamento ad un impianto fotovoltaico è ammesso alla detrazione fiscale in virtù dell'articolo 16 bis lettera f) del TUIR, in quanto consente all'abitazione dell'utente di aumentare il risparmio energetico della sua unità abitativa attraverso l'incremento della quota di energia autoconsumata in loco, differendo l'uso dell'energia rinnovabile dal momento della produzione al momento del consumo, e conseguentemente tramite la riduzione dei prelievi dalla rete di energia elettrica da fonte fossile.

Esistono oggi tre casistiche:

- A. Impianto fotovoltaico già esistente che beneficia di una tariffa incentivante in Conto Energia, il cui proprietario successivamente alla sua realizzazione decide di investire installando un sistema di accumulo
- B. Impianto fotovoltaico già esistente che beneficia della detrazione fiscale di cui all'art. 16 bis lettera f), il cui proprietario successivamente alla sua realizzazione decide di investire installando un sistema di accumulo
- C. Impianto fotovoltaico e sistema di accumulo realizzati contemporaneamente che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'art. 16 bis lettera f)

La circolare 13/E del 2019 - riprendendo la formulazione della circolare 7/E del 2018 secondo cui "L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso." - aggiunge

- "L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti."

Conseguentemente la detrazione fiscale sancita dall'art. 16 bis lettera f) è applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate, solo nei casi delle suddette lettere B e C, escludendo di fatto la lettera A.

Dall'analisi delle suddette casistiche ne deriva che un cittadino che ha investito in un impianto fotovoltaico prima del 2 aprile 2013 beneficiando del Conto Energia viene trattato diversamente dal cittadino che ha effettuato il medesimo investimento dopo il 2 aprile 2013 beneficiando della detrazione fiscale.

In generale un sistema di accumulo è sempre funzionalmente collegato ad un impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che esso venga installato contestualmente o successivamente all'impianto fotovoltaico, in quanto consente all'abitazione dell'utente di aumentare il risparmio energetico della sua unità abitativa attraverso l'incremento della quota di energia autoconsumata in loco, differendo l'uso dell'energia rinnovabile dal momento della produzione al momento del consumo, e conseguentemente tramite la riduzione dei prelievi dalla rete di energia elettrica da fonte fossile.

Si consideri che ai tempi dei diversi Conti Energia del fotovoltaico un utente finale non aveva la facoltà di optare tra la tariffa incentivante o la detrazione fiscale a copertura dei costi dell'impianto fotovoltaico, aspetto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/E del 2 aprile 2013 né tantomeno era al corrente di quanto chiarito nella Circolare 13/E del 31 maggio 2019 e cioè dell'impossibilità di usufruire del meccanismo della detrazione fiscale per l'investimento in un sistema di accumulo da abbinare all'impianto fotovoltaico.

Diverso, invece, è il caso in cui il Conto Energia non permette di abbinare all'impianto fotovoltaico un sistema di accumulo, pena la decadenza della tariffa incentivante in Conto Energia. Questo aspetto è stato chiarito dal GSE che nel documento "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale - ai sensi della deliberazione 574/2014/r/eel e s.m.i." ricorda che per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), l'installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l'erogazione degli incentivi stessi.

Impiegare la misura della detrazione fiscale per supportare economicamente gli investimenti in sistemi di accumulo abbinati ad impianti fotovoltaici domestici consentirebbe di coinvolgere maggiormente i cittadini nella transizione energetica in atto e garantirebbe un incremento del fattore di autoconsumo, con il duplice vantaggio di una maggior indipendenza energetica dell'unità immobiliare e di decongestionamento della rete elettrica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un valido contributo nel fornire i servizi di dispacciamento per l'esercizio in sicurezza della rete elettrica, sperimentati nei progetti pilota UVAM di Terna.

Attualmente in Italia sono installati circa 18.000 sistemi di accumulo prevalentemente abbinati ad impianti fotovoltaici domestici, tra cui ANIE Rinnovabili stima che quelli in Conto Energia siano in una percentuale del 40% e ricadano tutti nella casistica A. Questi 18.000 dispositivi sono stati tutti installati prima del chiarimento fornito dall'Agenzia con la Circolare 13/E del 2019. È molto plausibile pertanto che gli utenti rientranti in questo 40% abbiano già attivato il meccanismo della detrazione fiscale, avendo presentato richiesta prima del chiarimento di codesta Agenzia. Inoltre, poiché alcune regioni italiane hanno chiuso dei bandi attraverso i quali hanno erogato un contributo a fondo perduto all'utente per l'installazione di un sistema di accumulo a condizione che quest'ultimo fosse abbinato ad un impianto fotovoltaico domestico, occorrerebbe approfondire

e chiarire in che modo la misura della detrazione fiscale si applichi in combinazione all'erogazione del contributo a fondo perduto regionale.

Il potenziale degli impianti fotovoltaici domestici in Conto Energia è di circa 400.000 unità, una fetta di mercato che ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi attualmente previsti dal PNIEC.

Si considera corretta la Circolare 13/E del 2019 dell'Agenzia delle Entrate laddove si riporta "L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso. L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.", ma solo quando riferita agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia) così come chiarito dalla Delibera 574/2014/r/eel e s.m.i. di ARERA.

In ragione di tutto ciò si valuta positivamente un'integrazione alla Circolare 13/E del 2019 secondo la seguente formulazione:

"L'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso. L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia stato ammesso alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006".